

COPIA

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI PILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 36 del 11.12.2018

OGGETTO: "Revisione ordinaria delle società partecipate ai sensi art. 20 D.Lgs. 175/2016"

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di dicembre alle ore 18,30 presso la sede dell'Ente.

Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio dell'Ente.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME		Presente	Assente
1 – COTTURA ENRICO	Sindaco	X	
2 – BELTRAMI GIOVANNI	Consigliere	X	
3 – GIANOTTI BRUNO	"	X	
4 – GATTI MASSIMO	"	X	
5 – FERRARIS ANNA MARIA			
in CAPELLI	"	X	
6 – FERRARIS STEFANO	"	X	
7 – MARTINI CHIARA			
in BERTOLI	"	X	
8 - PRANDINA DANIELA	"	X	
9 - ZANINETTI ALESSANDRO	"	X	
10 – VIETTI MICHELA	"	X	
Totale		10	

Presiede il Sindaco Sig. Cottura Enrico il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario dell'Ente Sig. Garavaglia Dr.Tiziano con le funzioni previste dal D.Lgs. 267/00.

Deliberazione C.C. n. 36 del 11/12/2018

Il Sindaco propone la seguente deliberazione:

OGGETTO: Revisione ordinaria delle società partecipate ai sensi art. 20 D.Lgs. 175/2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

premesso che:

l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

premesso che:

l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 26/9/2017 con deliberazione n.21,

per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il comune di Pila risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

Cordar Valsesia Spa con una quota dello 0,0004% ;

ATL Valsesia Vercelli s.c.r.l. con una quota dello 0,24%;

Alpe di Mera Spa con una quota del 0,644%;

preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio segreteria ha predisposto il **Piano di razionalizzazione 2018** allegato alla presente (**Allegato A**);

Piano che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL) da parte del Segretario Comunale ;

F.to Dr. Tiziano Garavaglia

ciò premesso, votando in forma palese con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il Piano di razionalizzazione 2018 delle società pubbliche, Piano che si

allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL).

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti.

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TU,

con ulteriore votazione in forma palese, con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F. G. Enrico Cottura

Il Segretario Comunale
F. G. Tiziano Garavaglia

Certificato di pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 27/02/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 14/03/2019 ai sensi del D.Lgs. 267/00.

Addì 27/02/2019



Il Segretario dell'Ente

Certificato di esecutività

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi D.Lgs. 267/00.

Il Segretario dell'Ente

Addì

- ORIGINALE ~~Della~~ Deliberazione
- COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo.

Addì 27/02/2019



Il Segretario dell'Ente